

TI_GERICHTE 12.1997.291 vom 9. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.291

FR: TI_GERICHTE 12.1997.291 du 9 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.291 del 9 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In base all'art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, "il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi". Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,

E. 5

edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130). Le "cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie: - commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale; - gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale. Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche "schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere considerate causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,

E. 8

edizione, Zurigo, 1991, pag. 464). Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464). Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale

(Rapp , opera citata, pag. 176; Decurtins , Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27). In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA

E. 10

ottobre 1995 in re T./K. SA). 2. Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- deve essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima) violazione contrattuale commessa dal partner. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbindler , Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kaenel , opera citata, n. 17 ad art. 337 CO). 3. Il Pretore ha accertato che nel caso concreto non sussistono gravi motivi a sostegno del licenziamento in tronco pronunciato e che lo stesso in base ai motivi addotti sarebbe inoltre in ogni caso tardivo. Si tratta di conclusioni che devono senz'altro essere confermate. Sui motivi del licenziamento in tronco l'appellante propone infatti una nuova quanto personale e generica versione dei fatti, secondo cui per la pronuncia del licenziamento in tronco sarebbero state necessarie tutta una serie di imprecisate indagini, verifiche e accertamenti (che non hanno riscontro alcuno negli atti), e che quindi il provvedimento sarebbe stato prontamente notificato dopo la loro ultimazione. Per sconfessare questa versione dei fatti basta rammentare alla convenuta quanto da lei stessa esposto nel memoriale di risposta (pag. 4 e 5), ovvero che il "macchinoso disegno" dell'istante a suo danno le era già noto fin dal 27 febbraio 1995, in quanto "esplicitamente ammesso dallo stesso signor _____" nel suo scritto doc. 3, e che al più tardi al 23 marzo 1995, con l'invio della lettera di licenziamento da parte dell'istante, i responsabili della convenuta "avevano già sufficienti motivi per allontanare l'istante dal posto di lavoro" (pag. 5). Anche se così fosse stato, la convenuta ha atteso 10 giorni per licenziare in tronco l'istante, il che costituisce un periodo senz'altro superiore a un breve periodo di riflessione -la stessa convenuta indica come adeguato un periodo di 3 o 4 giorni nelle proprie conclusioni (pag. 10)- , ma comunque così non è stato, visto che a ben vedere la stessa lettera di licenziamento in tronco (doc. B) costituisce la migliore prova della tardività dell'infondato provvedimento: "Die Gründe sind Ihnen schon längst bekannt". In realtà il vero motivo della disdetta con effetto immediato, la cui causalità è peraltro implicitamente ammessa dalla convenuta (risposta, pag. 5), è la disdetta ordinaria pronunciata il 23 marzo 1995 dal dipendente, nei confronti della quale il licenziamento in tronco ha costituito a mente di questa Camera una sanzione ritorsiva da parte della convenuta. Non essendovi nel gravame alcuna censura relativa alle conseguenze economiche del licenziamento in tronco, la sentenza pretorile va confermata anche su questo punto. Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA dichiara e pronuncia _____ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all'istante fr. 1'000.-- per ripetibili di

appello. III. Intimazione: _____ Comunicazione alla Pretura di
Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.